

COMUNE DI MAJANO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 31 del 31/07/2002

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

ARTICOLO 1 La Comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico - amministrativa del Comune.
2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità', gli organi del Comune curano, rispettano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio, raccordandole con le esigenze di sviluppo ed assumono le relative iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita, in particolare curano, rispettano e proteggono la tutela e la salvaguardia delle zone umide di Casasola, delle Sorgive di Bars, dei Pras da Mont, del bosco di Susans e della collina del Fum nel rispetto delle peculiarità naturalistiche, paesaggistiche di tradizione popolare e di rispetto dell'ambiente.
4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano, le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

ARTICOLO 2 L'autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti,

dell'ordinamento generale del Comune.

ARTICOLO 3 Lo Statuto

1. Il presente Statuto e' l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale e con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzate o presenti nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi della autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo i principi della legalità, della pubblicità, della partecipazione, della semplificazione, della trasparenza e del decentramento.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.
5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo VIII.
6. Lo statuto e le sue modifiche o integrazioni sono deliberate dal Consiglio Comunale con le modalità' di cui all'articolo 4 comma 3, della Legge 08 giugno 1990 n. 142 ed entrano in vigore dopo l'espletamento della procedura prevista dall'articolo 4, comma 4, della Legge 08 giugno 1990 n. 142.

CAPO II IL COMUNE

ARTICOLO 4 Il Ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento anche attraverso lo strumento del patrocinio e favorendo forme di gemellaggio e solidarietà fra Comunità locali anche al di fuori di quelle nazionali e, inoltre, mantiene contatti con le comunità di emigrati ed emigranti e favorendo scambi culturali con comunità di altri paesi.
2. Il Comune coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3. Il Comune assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri

economici e sociali esistenti nella Comunità.

4. Il Comune contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza della collettività nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione ed incentiva, per quanto di sua competenza la medicina sociale, scolastica e sportiva.

5. Il Comune promuove e tutela le attività produttive agricole ed industriali, nonché quelle commerciali, artigianali e dei servizi, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del territorio e dell'ambiente; favorisce il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni della Comunità; promuove le attività sociali e la pratica sportiva dilettantistica, incentivandola con la realizzazione di strutture adeguate, con idonei servizi, contributi, sovvenzioni e mettendo a disposizione anche gratuita gli impianti per lo svolgimento della loro attività anche in deroga a quanto previsto dai regolamenti.

6. Il Comune valorizza e promuove l'identità etnico - culturale e la lingua friulana secondo le forme e le modalità previste dal regolamento.

7. Il Comune promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

8. Il Comune attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, in particolare con quelle espresse nel contermino territorio Collinare del Friuli Centrale per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare da parte di un maggior numero di cittadini la fruizione delle attività sociali realizzate e di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

9. Il Comune promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo di sviluppo complessivo.

10. Il Comune indirizza la propria azione al principio di solidarietà.

11. Il Comune si uniforma alla carta europea delle autonomie locali impegnandosi ad operare secondo i suoi principi e alla sua attuazione.

12. Il Comune promuove ed incentiva tutte le iniziative socio-culturali e ricreative, attraverso l'istituto del patrocinio, l'erogazione di contributi e di sovvenzioni o mettendo a disposizione il proprio apparato tecnico-manutentivo per l'allestimento delle strutture necessarie per la realizzazione delle manifestazioni.

13. Il Comune riconosce le Pro Loco e le associazioni tra le stesse come strumento di promozione dell'attività turistica di base, pertanto come l'ente di riferimento tecnico necessario in materia; ne sostiene e favorisce le attività assicurando l'uso agevolato o gratuito di strutture, servizi ed impianti anche mediante apposite convenzioni.

14. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge n. 125 del 10/04/1991 e si impegna a che ci sia la presenza di entrambi i sessi, di norma per tutti gli organi collegiali del Comune. La presenza di entrambi i sessi è criterio di indirizzo per le nomine presso enti, aziende ed istituzioni.

ARTICOLO 5 Le funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, e' l'Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la Legge attribuiscono ad altri soggetti.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate al comma 1.
3. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
4. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
5. Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 08 giugno 1990 n. 142 il Comune adempie ai propri compiti e gestisce servizi di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
6. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate e subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal proprio ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite per questi interventi dalla legislazione regionale.

ARTICOLO 6 L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione dei procedimenti e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.
3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla Legge 07 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
4. Al fine di garantire l'osservanza dei principi stabiliti dal presente articolo, viene istituita apposita commissione consiliare permanente denominata "Commissione per la trasparenza e per il controllo dell'attività amministrativa".

ARTICOLO 7 Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. La circoscrizione del Comune e' costituita da: Majano Capoluogo comprendente: Borgo Deveacco, Borgo Susenis, Borgo Majano Chiesa, Borgo Are, Borgo Cais e dalle Frazioni di Farla, San Eliseo, Pers, San Salvatore, Casasola, Tiveriacco, Comercio, San Tomaso e Susans.
3. Il territorio del Comune si estende per kmq. 28,16 ed e' confinante con i Comuni di San Daniele del Friuli, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Buia, Colloredo di Monte Albano, Rive D'Arcano.
4. La eventuale modifica della denominazione dei borghi e delle frazioni deve essere deliberata dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.
5. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano anche al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
6. La sede del Comune è posta in Majano Capoluogo e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.
7. In tale sede si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali. Per particolari esigenze il Consiglio Comunale può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

ARTICOLO 8 Albo pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinarsi ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale sovrintende agli adempimenti relativi all'affissione degli atti degli avvisi di cui al comma 1 nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

ARTICOLO 9 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Majano" e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 31 Luglio 1981 n. 3165 e registrato alla Corte dei Conti in data 23 Settembre 1981.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il sopracitato Decreto del Presidente della Repubblica.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Tuttavia la Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.-

CAPO III LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E DI PIANIFICAZIONE

ARTICOLO 10 Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità:

- a) adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarla, assicurando per la stessa i mezzi ritenuti necessari;
- b) concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione;
- c) partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di sviluppo, secondo le norme della legge regionale;
- d) pianifica l'azione amministrativa mediante coordinamento economico degli indirizzi e dei programmi stabiliti.

2. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione statale, regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione della vocazione civile, economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche del proprio territorio e si avvale dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

TITOLO II GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I ORDINAMENTO

ARTICOLO 11 Norme generali

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il Sindaco è Responsabile dell'amministrazione ed è il Legale Rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di governo secondo la legge dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
5. Gli organi elettivi svolgono la funzione di rappresentanza democratica della Comunità Locale.
6. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

ARTICOLO 12 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunti, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli Uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 13 Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale e' l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico - amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e quelli previsti nel documento programmatico.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio Comunale quale organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.
4. Ai sensi dell'articolo 31 della Legge 08 giugno 1990 n. 142 il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti

urgenti ed improrogabili.

5. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché la modalità di riferimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ARTICOLO 14

Funzioni di indirizzo politico - amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente e gli atti fondamentali previsti dalla legge che ne guidano operativamente l'attività con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti che disciplinano l'istituzione dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio Comunale, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio Comunale può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta Comunale di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

ARTICOLO 15

Funzioni di controllo politico - amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso

partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio Comunale verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al comma 1 con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegue i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.

4. E' istituito, con inizio dell'anno successivo al secondo esercizio dopo l'entrata in vigore del presente statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

5. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Commissione Consiliare competente, alla Giunta Comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti dei risultati di cui al comma 4 e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta Comunale riferisce al Consiglio Comunale, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e Lo informa dei provvedimenti adottati.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

a) segnalando al Consiglio Comunale, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del proprio Presidente o suo delegato tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

7. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del comma 1 è esercitata dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta Comunale, secondo le norme stabilite dai rispettivi ordinamenti e dal regolamento comunale.

ARTICOLO 16

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti riservati dalla legge allo stesso.

ARTICOLO 17 Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità, la posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze e, a parità di voti, sono esercitate dal più anziano di età.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono disciplinate dall'articolo 31, comma 2 bis, della Legge 08 giugno 1990, n. 142.
4. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per due volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Regolamento disciplinerà i casi di assenza per giustificati motivi.
5. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza immotivata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 7 della Legge 07/08/1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
6. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine richiesto nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
7. Ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 81 del 25/03/1993, nel caso in cui un seggio rimanga vacante per qualunque causa, lo stesso è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
8. Nel caso di sospensione di un Consigliere Comunale si applica il comma 2 dell'articolo 22 surrichiamato.
9. In caso di surrogazione o supplenza il Consigliere entra in carica non appena adottate dal Consiglio Comunale le relative deliberazioni.

ARTICOLO 18 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, e di ottenere copia di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del proprio mandato, in esenzione di spesa.
2. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla Legge e dal Regolamento.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare all'esame del Consiglio Comunale interrogazioni, interpellanze e mozioni.
3. bis - Il Sindaco e gli Assessori da esso delegati rispondono nel primo Consiglio Comunale utile, dopo la data di presentazione, alle interrogazioni ed interpellanze presentate dai Consiglieri Comunali, e comunque le risposte devono essere date entro trenta giorni. Su richiesta dell'interessato la risposta deve essere data direttamente allo stesso senza investire il Consiglio Comunale.
3. ter - Il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di presentazione dell'interrogazione o dell'interpellanza al protocollo del Comune ovvero nelle sedute del Consiglio Comunale.
3. quater - Il regolamento consiliare potrà disciplinare ulteriori modalità in ordine all'interrogazione o interpellanze.
4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale.
5. Il Consigliere eletto a rappresentare il Comune presso altro Ente o altro Organo esterno dovrà relazionare sulla sua attività almeno una volta all'anno. In casi eccezionali, il Consiglio Comunale può richiedere allo stesso ulteriori relazioni. Il Sindaco inserisce l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
6. Ciascun Consigliere e' invitato ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, dove verranno notificate e recapitati tutti gli atti inerenti la carica di consigliere.

ARTICOLO 19 Sessioni, convocazioni e norme di funzionamento

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre.
In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere al domicilio eletto sul territorio del Comune; la consegna deve contenere la dichiarazione del Messo Comunale.
Il Regolamento del Consiglio disciplina i casi di consegna dell'avviso in caso di mancata elezione del domicilio nel territorio Comunale.
L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime

condizioni di cui al precedente comma e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno 12 ore prima in caso di eccezionali esigenze.

La documentazione relativa all'approvazione delle linee programmatiche deve essere messa a disposizione almeno 7 giorni prima della data fissata per la discussione.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

11. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge ed il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze diverse.

12. Le votazioni sono effettuate con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono disciplinate dal regolamento. In ogni caso si procede a votazione segreta nell'ipotesi di nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

13. Il Consiglio Comunale e' convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. La convocazione con avviso scritto, da consegnarsi a domicilio, deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

14. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

15. Alle sedute del Consiglio Comunale assiste il Segretario Comunale, coadiuvato da un dipendente comunale, scelto dallo stesso, per la registrazione magnetica degli interventi e la successiva verbalizzazione degli atti.

16. I verbali del Consiglio Comunale, sono firmati dal Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Segretario.

17. Apposito regolamento determina le norme per il funzionamento e le convocazioni del Consiglio Comunale.

18. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento del Consiglio, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

19. Ciascun Consigliere Comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

20. Con cadenza almeno annuale il Consiglio Comunale, in sessione

straordinaria, provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori e dunque entro il 30 Settembre di ogni anno.

E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che potranno emergere in ambito locale.

21. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione del grado di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del quadro di realizzazione degli interventi previsti.

ARTICOLO 20 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti in ogni lista costituiscono un gruppo consiliare, secondo quanto previsto dal regolamento. Il gruppo consiliare deve dare comunicazione al Segretario Comunale del nominativo del capo gruppo. Nelle more della designazione i capi gruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti di lista.

2. I Consiglieri eletti in lista diversa possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento, dando comunicazione al Segretario Comunale del nominativo del Capo Gruppo. Qualora non si eserciti quest'ultima facoltà o nelle more della designazione, il Capigruppo è individuato tra consiglieri non componenti della Giunta Comunale, che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza.

3. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ARTICOLO 21 Le nomine di rappresentanti

1. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

2. Le candidature di persone estranee al Consiglio Comunale, proposte per le nomine di cui al comma 1, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Sindaco le sottopone alla competente Commissione consiliare, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.

3. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti comma in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.

4. Qualora il Consiglio Comunale non deliberi le nomine di sua competenza nei termini previsti dalla legge, provvede il Sindaco ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della Legge 08 giugno 1990 n. 142, sentiti i capi gruppo e comunicando le nomine al Consiglio Comunale nella prima seduta.

ARTICOLO 22 Commissioni consiliari

1. Sono istituite in seno al Consiglio Comunale le seguenti commissioni permanenti denominate consiliari:
 - a) commissione per affari generali ed istituzionali;
 - b) commissione per le attività economiche e produttive;
 - c) commissione bilancio, patrimonio e finanze;
 - d) commissione per i servizi socio - assistenziali;
 - e) commissione per la cultura e per i servizi ricreativi, sportivi e tempo libero;
 - f) commissione per il territorio e l'ambiente;
 - g) commissione per la trasparenza e per il controllo dell'attività amministrativa.
2. Il regolamento disciplina il funzionamento e delimita gli ambiti delle materie di competenza.
3. Le Commissioni di norma sono costituite da cinque consiglieri di cui tre rappresentanti della maggioranza e due rappresentanti la minoranza.
4. Alle riunioni delle commissioni partecipa il Sindaco o l'Assessore competente per materia per relazionare sugli argomenti senza diritto di voto.
5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associati, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche quali esperti, per l'esame di specifici argomenti. Pertanto ogni commissionario dovrà comunicare i nominativi degli esperti per materia che eventualmente lo potranno sostituire per la trattazione di argomenti specifici.
6. Qualora gli argomenti da discutere ne giustificano la scelta due o più commissioni possono riunirsi contestualmente ed esaminare congiuntamente gli argomenti.

ARTICOLO 23 Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti e' l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio Comunale al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a) materie da sottoporre ad esame;
 - b) procedure per l'esame e l'approvazione di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

3. Il Consiglio Comunale nomina, a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo candidato, i componenti delle singole commissioni e tra questi con successiva votazione designa il Presidente.

4 Per quanto concerne le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la Presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. In particolare, spetta ai gruppi di opposizione la presidenza della commissione per la trasparenza e per il controllo dell'attività amministrativa di cui alla lettera g), comma 1, del precedente articolo 21.

ARTICOLO 24 Commissioni Comunali

1. Il Consiglio Comunale provvede, altresì, alla costituzione delle Commissioni Comunali di propria competenza, previste da specifiche leggi, con le modalità e i termini fissati nelle stesse.

ARTICOLO 25 Commissione di indagine

1. Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 25/03/1993 n. 81 il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. Le commissioni sono composte da cinque Consiglieri di cui tre rappresentanti della maggioranza e due della minoranza, non possono far parte della commissione il Sindaco e gli Assessori.

3. Il funzionamento è disciplinato dal regolamento.

4. Le commissioni hanno tre mesi di tempo per relazionare in Consiglio Comunale sul risultato dell'indagine. Per svolgere le proprie funzioni le Commissioni e il suo Presidente, nominati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, del presente Statuto, possono sentire i funzionari dell'ente, nonché chiunque altro possa essere a conoscenza di elementi utili per l'indagine. Debbono, altresì, sentire il Sindaco.

5. L'Amministrazione comunale mette a disposizione della commissione ogni atto di informazione in suo possesso.

6. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto delle notizie delle informazioni ricevute nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7. Il Consiglio Comunale può a maggioranza assoluta dei propri membri e previa motivazione prorogare per una sola volta e per lo stesso periodo (tre mesi) i lavori delle commissioni.

8. La proposta formale di costituzione delle commissioni, contenente una breve relazione illustrativa, sottoscritta da almeno un consigliere comunale va depositata presso la segreteria comunale.

9. Il Sindaco è obbligato nel primo Consiglio Comunale utile a porre all'ordine del giorno le proposte di costituzione delle Commissioni, salvo il rispetto dei termini di convocazione e di deposito degli atti.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 26
Ruolo e competenze
della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo collegiale di governo locale del Comune di Majano, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune operando attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze attribuite dalle leggi e dal presente statuto al Sindaco, al Segretario, al Direttore Generale e ai dirigenti.
2. La Giunta Comunale attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale. Svolge attività propositiva nei confronti dello stesso. A tal fine compie tutti gli atti necessari e propedeutici alle decisioni di competenza del Consiglio Comunale.
3. La Giunta Comunale persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio Comunale, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata eletta.
4. La Giunta Comunale riferisce al Consiglio Comunale annualmente sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma. A tal fine la relazione della Giunta Comunale è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale, affinché tutti i Consiglieri possono prenderne preventiva visione, cinque giorni prima dalla data fissata per l'adunanza consiliare.
5. Fermo restando quanto disposto al comma 1, la Giunta Comunale, nell'esercizio di attribuzioni governative, in particolare:
 - a) propone al Consiglio Comunale i regolamenti, predisposti d'intesa con i capi gruppo;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di Contabilità ai Responsabili dei Servizi comunali;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe dei servizi, mentre elabora e propone al Consiglio Comunale i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici e per le selezioni, su proposta del Responsabile del Servizio interessato;
 - g) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, di

qualunque genere ad enti e persone;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazione;

l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

n) approva ordini del giorno che comunicherà al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

6. La Giunta Comunale, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali del Comune;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale e la competente commissione;

c) determina i termini e le modalità e i criteri ed i modelli di rilevazione del controllo della gestione interna, sentito il collegio dei Revisori del Conti, secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

d) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

e) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

f) approva il PEG su proposta del Direttore Generale.

ARTICOLO 27

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori variabile da quattro a sei. Il numero dei suoi componenti può essere modificato dal Sindaco anche nel corso del mandato, sulla base di specifiche valutazioni di carattere politico-amministrativo.

2. Uno degli assessori è investito della carica di vice-Sindaco.

3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri: possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 28

Nomina della giunta

1. Il vice-Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza o della revoca sono disciplinate dalla legge, non possono comunque fare parte della Giunta Comunale coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela ed affinità entro il 3° grado, di affiliazione ed i coniugi.
3. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio da essi amministrato.

ARTICOLO 29

Esercizio delle funzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze e' necessaria la presenza di almeno quattro componenti.
2. La Giunta Comunale e' convocata dal Sindaco o in sua assenza dal Vice Sindaco, che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, essa inoltre, è presieduta dal Sindaco e, in suo assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza e' assunta dall'Assessore Anziano in base all'ordine di elencazione previsto nel documento programmatico.
3. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti della Giunta Comunale con votazione palese.
4. Il Sindaco può disporre che le adunanze della Giunta Comunale, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti, funzionari, dipendenti del Comune e Consiglieri Comunali.
5. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta Comunale, per essere consultati su particolari argomenti afferenti le loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero collegio dei Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni, consorzi, commissioni.
6. Gli Assessori curano, per delega scritta dal Sindaco, con poteri di indirizzo e di controllo, la trattazione di determinate materie specificatamente definite dalla delega stessa. La delega scritta attribuisce all'Assessore le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, su giustificato motivo.
7. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o le revoche delle deleghe vengono comunicate al Consiglio Comunale dal Sindaco nello stesso termine e pubblicate all'Albo Pretorio.
8. L'Assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, escluse quelle di Vice Sindaco, con le modalità in precedenza

stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

9. I verbali delle sedute sono firmate dal Presidente, dall'Assessore Anziano e dal Segretario Comunale.

10. L'Assessore Comunale, che non interviene a tre sedute consecutive di Giunta Comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica. Per quanto concerne i casi di assenza per giustificati motivi, si applicano le norme previste per i Consiglieri Comunali.

ARTICOLO 30

Revoca, dimissioni e decadenza degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori con proprio decreto da notificarsi agli interessati, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva. Sulle decisioni del Sindaco è possibile un dibattito senza alcuna deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le dimissioni degli Assessori diventano efficaci dal momento delle loro presentazioni al Sindaco, a tal proposito fa fede la data di assunzione delle stesse al protocollo del Comune.

3. In caso di dimissioni, decadenze, decesso o altra vacanza permanente di un assessore il Sindaco provvede con proprio decreto entro 30 giorni alla nomina del nuovo Assessore secondo le modalità dell'articolo 28 del presente statuto.

4. Qualora la revoca o la vacanza riguardi l'Assessore nominato vice Sindaco, il Sindaco con proprio decreto provvede immediatamente alla nomina del nuovo vice Sindaco.

ARTICOLO 31

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO IV

IL SINDACO

ARTICOLO 32 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e svolge le funzioni attribuite dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. Quale Presidente del Consiglio Comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. Quale Presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti fissando i criteri per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale e ne verifica i risultati.
5. Quale Ufficiale di Governo sovrintende i servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
6. Il Sindaco è garante nel rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto e nell'osservanza dei regolamenti.
7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
8. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della Legge n. 142 del 08/06/1990, dal presente statuto e dal regolamento comunale.
9. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

ARTICOLO 33 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco nel rispetto di quanto previsto all'articolo 31, comma 1, del presente Statuto:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta Comunale;
 - e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo ed impartisce allo stesso direttive in ordine agli indirizzi funzionali o di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi;
 - f) ha facoltà di affidare ad Assessori e Consiglieri la cura di particolari settori dell'Amministrazione Comunale, delegandone le relative competenze, la delega ai consiglieri non comporta rilevanza esterna;

- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale;
- h) convoca i comizi per i referendum indetti dalla Giunta Comunale;
- i) adotta ordinanze ordinarie;
- l) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore Generale;
- m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- n) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- o) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili,
- p) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta Comunale e del Segretario Comunale;
- q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali;
- r) sovrintende e coordina secondo le modalità e le forme previste dalle leggi il corpo di Polizia Municipale;
- s) fa pervenire all'Ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni.

ARTICOLO 34 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale, se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre, nel rispetto delle leggi vigenti, l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, costituite o partecipate dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società costituite o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 35

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e le presiede ai sensi del regolamento;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta Comunale e la presiede;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ARTICOLO 36

Vicesindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione del decreto di nomina.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

ARTICOLO 37

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

ARTICOLO 38

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di giunta e di consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco, al consigliere anziano e all'assessore anziano.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interno all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al Consiglio e alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissioni delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del CO.RE.CO.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune dei quali l'Ente è parte quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra attribuzione prevista dallo statuto o dal regolamento, conferitagli dal Sindaco.
6. Al segretario comunale, qualora **gli siano state conferite dal Sindaco** competono anche le seguenti attribuzioni:
 - a) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi ed i permessi dei Responsabili dei Servizi;
 - b) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - c) promuove i procedimenti ed adotta in via surrogatoria gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
 - d) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, in via surrogatoria, in caso di assenza anche temporanea dei responsabili dei Servizi e previa deliberazione della Giunta Comunale.-

ARTICOLO 39 Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche o laurea equipollente, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta Comunale di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

CAPO II UFFICI

ARTICOLO 40

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti - obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia delle attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
- e) riconoscimento e tutela della libera organizzazione sindacale dei lavoratori.

ARTICOLO 41

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenze ai bisogni e l'economicità.

Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ARTICOLO 42

Regolamento degli uffici e dei servizi.

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il comportamento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione

amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, approvati nelle forme di legge, tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ARTICOLO 43

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati nei ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi regionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore generale e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibili ed urgenti.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

ARTICOLO 44

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale e qualora non risulta stipulata apposita convenzione ai sensi dell'articolo 51 bis, comma 3 della Legge 142/90, può conferire le funzioni di direttore generale, al Segretario Comunale.

2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

3. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quello del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

ARTICOLO 45

Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale predispose la proposta del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) Attua gli indirizzi e gli obiettivi determinati dagli organi politico-istituzionali, avvalendosi dei responsabili dei servizi secondo le direttive che saranno impartite dal Sindaco e dalla Giunta;
- b) sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e del personale ad essi preposto;
- d) propone il piano di assegnazione delle risorse da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, previo assenso del Sindaco;
- e) coordina e sovrintende i responsabili dei servizi;
- f) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla Giunta;
- g) adotta le misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed i rendimenti degli uffici e dei servizi;
- h) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandate alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
- i) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta Comunale ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

ARTICOLO 46

Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla giunta comunale.

ARTICOLO 47

Funzioni dei responsabili dei servizi

1. I Responsabili dei servizi:

- a) stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti;
- b) approvano i ruoli dei tributi e dei canoni;
- c) gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- d) provvedono al rilascio delle autorizzazioni e concessioni, ad eccezione dei casi in cui essi non sono riservati per legge al Sindaco;
- e) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
- f) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- g) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gare e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- h) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
- i) emettono le ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- j) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'articolo 38 della Legge 142/90;
- k) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- l) provvedono a dare pronta esecuzione alle delibere del Consiglio e della Giunta e dalle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore generale;
- m) forniscono al direttore generale nei termini di cui al regolamento comunale di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta del piano esecutivo di gestione;
- n) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;
- o) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- p) rispondono nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
- q) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare alcune delle funzioni loro assegnate, previo assenso del Sindaco e del direttore generale, al personale loro sottoposto pur rimanendo loro responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ARTICOLO 48

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazioni nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 51 comma 5 della Legge n. 142/90.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ARTICOLO 49

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III

LA RESPONSABILITA'

ARTICOLO 50

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio, che vengano a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del 1° comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un

Responsabile di Servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ARTICOLO 51 Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferito dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o per colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ARTICOLO 52 Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro comunale, deve renderne il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO IV SERVIZI

ARTICOLO 53 Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozionale dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire

tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero Consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Per la gestione associata del servizio acquedottistico e delle gestioni delle reti comunali e delle utenze, il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi, ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142, secondo le norme previste per le aziende speciali, ove compatibili.

7. Nella scelta della forma di gestione di altri servizi, il Comune fatto salvo il principio della economicità, accorda la propria preferenza alla concessione quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata.

ARTICOLO 54 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ARTICOLO 55 Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovata esperienze di amministrazione.

ARTICOLO 56 Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di

esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità, nei limiti di cui all'articolo 51 della Legge 08 giugno 1990 n. 142.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

ARTICOLO 57

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati al servizio erogato, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ARTICOLO 58

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 59

Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta Comunale su indicazione del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.-

ARTICOLO 60

Nomina e revoca

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri comunali, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocate, su proposta motivata del Sindaco, o 1/3 dei consiglieri comunali, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

ARTICOLO 61

Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società ed il Comune.

ARTICOLO 62

Gestione associativa dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. A tal fine una convenzione per l'esercizio di una o più funzioni e servizi in forma associativa può essere promossa tra i Comuni compresi nel territorio Collinare del Friuli Centrale.

TITOLO V

CONTROLLO INTERNO

ARTICOLO 63

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia ed efficienza dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio Comunale richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali

dell'ufficio del collegio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ARTICOLO 64 Composizione e nomina del collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è organo ausiliario, tecnico - consultivo del Comune. Esso è composto di tre membri, nominati dal Consiglio Comunale, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere Comunale e che non rientrano nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Le proposte inerenti all'elezione revisori, depositate presso la Segreteria Comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione.

3. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza.

4. Non possono essere nominati revisori dei conti: i parenti ed affini, entro il 4 grado, dei componenti della Giunta Comunale in carica, i dipendenti dell'Ente, i Consiglieri Comunali ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente, coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque Consiglieri Provinciali o Comunali di un altro ente facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza, coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a Consigliere dell'ente medesimo.

5. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi i casi di prestazioni una tantum.

6. E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

7. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.

8. La revoca dall'Ufficio è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. La presidenza del Collegio compete al Revisore che sia stato nominato come tale dal Consiglio Comunale nel caso in cui più di uno dei nominandi sia iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, diversamente la presidenza è attribuita come per legge.

9. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio

Comunale procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominativi scadono insieme con quelli rimasti in carica.

ARTICOLO 65 Svolgimento delle Funzioni Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori del Conto, deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico - finanziaria, esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. I Revisori collaborano con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia della opera e dell'azione dell'Ente.
3. I Revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico - finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.
4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente e delle sue istituzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.
5. Essi sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e o modifiche patrimoniali.
6. Essi presentano al Consiglio Comunale, per il tramite della Giunta Comunale, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggior efficienza, produttività ed economicità di gestione.
7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.
8. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale in ordine a specifici fatti di gestione e devono essere sentiti in ordine ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione.
9. Il Regolamento di Contabilità definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

ARTICOLO 66 Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema del controllo interno dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costituire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la corrispondenza delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scostamenti previsti e realizzati ed individuazione delle relative responsabilità.

ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E
FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ARTICOLO 67
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con i Comuni compresi nel territorio Collinare del Friuli Centrale.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

ARTICOLO 68
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ARTICOLO 69
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero, l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite

convenzioni con altri Comuni e Provincie.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti in prima seduta ed in seconda seduta a maggioranza assoluta dei componenti.

ARTICOLO 70

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economie di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto del comma 2 del precedente articolo 69, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ARTICOLO 71

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 70 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla Legge Regionale, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ARTICOLO 72

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente, perciò che attiene all'impatto ambientale, alla tutela dei parchi e ai rischi dell'inquinamento.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le

fonti di finanziamento e le relative regolazioni e i rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 73 Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, sindacale ed imprenditoriali incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici e sociali su specifici problemi.
5. L'Amministrazione può attivare, con regolamento, forme di consultazione, non escluse assemblee consiliari aperte, per acquisire il parere di soggetti economici e di gruppi di cittadini su specifici problemi.

CAPO I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 74 Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, e' consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.
6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta Comunale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ARTICOLO 75 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ARTICOLO 76 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 75 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire

all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione e' esaminata dall'organo competente entro giorni trenta dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3 non e' rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio Comunale, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco e' comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui e' garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ARTICOLO 77

Proposte

1. Trecento cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi riguardanti l'intera comunità, mentre per le singole realtà locali, così come definite nell'articolo 7 del presente Statuto, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi riguardanti le frazioni o il Quartiere il quindici per cento dei cittadini elettori ivi residenti. Il Sindaco trasmette entro trenta giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i rappresentanti dei proponenti dell'iniziativa in numero massimo di cinque entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i rappresentanti dei proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui e' stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Della proposta, comunque, sarà data comunicazione al Consiglio Comunale.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 78

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 81, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali. Il Comune valorizza particolarmente gli organismi di partecipazione che nello specifico sono i Comitati di Quartiere e Frazione, in quanto espressione

partecipativa dei cittadini alla vita locale, e riconosce le associazioni di volontariato nel rispetto del pluralismo e ogni altro Ente o Associazione che persegue forme di solidarietà sociale, di impegno civile, promozione economica e impegno ambientale per contrastare l'emarginazione, per migliorare la qualità della vita e le relazioni umane, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno.

2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 79

Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

ARTICOLO 80

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando con apposito regolamento, finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli rappresentativi di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro quindici giorni dalla richiesta.

4. E' costituita la conferenza tra la Giunta Comunale, i Capi Gruppo consiliari, le rappresentanze delle associazioni, del volontariato e delle altre organizzazioni presenti sul territorio per un confronto sulle linee progettuali del bilancio negli indirizzi generali.

ARTICOLO 81

Incentivazione

1. Agli Enti, alle Associazioni ed altri organismi di partecipazione, e' garantito l'accesso alle strutture ed ai servizi del Comune conformemente al regolamento di partecipazione, e possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativo.

ARTICOLO 82

Partecipazione alle commissioni

1. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ARTICOLO 83 Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiori al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può decidere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza Comunale.

Inoltre i Referendum possono essere promossi dal Consiglio Comunale e dai Comitati di Frazione o Quartiere all'unanimità.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di Tributi comunali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

Sono inoltre escluse dalle potestà referendarie le seguenti materie:

a) Statuto;

b) Regolamento del Consiglio Comunale;

c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

ARTICOLO 84 Effetti del referendum

1. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

2. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno il 50% + 1 degli aventi diritto.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nelle consultazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

4. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti.

ARTICOLO 85 Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati e' garantita la libert  di accesso agli atti comunali, secondo le modalit  definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui e' applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ARTICOLO 86 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente, di norma, si avvale dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, e pu  avvalersi, inoltre, dei mezzi di comunicazione ritenuti pi  idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralit  indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalit .
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso di detto norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, disciplina la pubblicazione degli atti previsti dall'articolo 26 legge 7 agosto 1990, n.241.
6. Il Comune concede adeguati spazi per la pubblicazione delle attivit  delle Associazioni, degli organismi di partecipazione, compresi i partiti politici, onde garantire una maggiore informazione.

ARTICOLO 87 Trasparenza amministrativa

1. Per l'adempimento di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 59 della Legge 08 giugno 1990 n. 142 ed al fine di disciplinare le varie forme di appalto, di conferimento di incarichi, di progettazione, direzione e collaudo di opere pubbliche con norme chiare ed improntate a criteri universalistici di trasparenza e di visibilit  delle diverse responsabilit , il Consiglio Comunale adotta appositi regolamenti.

ARTICOLO 88

Publicità degli atti

1. E' istituito il notiziario ufficiale del Comune di Majano quale luogo per l'informazione e la pubblicazione degli atti amministrativi maggiormente significativi.
2. Un apposito regolamento stabilirà la periodicità, le forme di diffusione, i contenuti della pubblicazione e le modalità di redazione.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

ARTICOLO 89 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il quindici per cento del corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ARTICOLO 90 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie e comunque non in contrasto con disposizioni di leggi statali o regionali.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi Statali e Regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una corrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposta dall'articolo 69 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti diventano efficaci dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono stati approvati **ad eccezione di quelli in cui specifiche disposizioni di legge prevedono termini diversi**. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ARTICOLO 91

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, dal Consiglio Comunale nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge 08 giugno 1990, n.142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, ad eccezione di quelli che specifiche disposizioni di legge prevedono termini diversi.

ARTICOLO 92

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamenti.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 della Legge 08 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

ARTICOLO 93

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri obbligatori prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 16, commi 1-4 della Legge 07/08/1990, n. 241, sostituito dall'articolo 17 della Legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

ARTICOLO 94

Norme transitorie e finali

1. Il Consiglio Comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo

Statuto fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59 comma.1, della Legge 8 Giugno 1990 n.142. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

2. Le funzioni di cui all'articolo 51 della Legge 8 giugno 1990 n.142 spettanti ai dirigenti, fin tanto che non venga prevista tale figura professionale in pianta organica o in caso di temporanea assenza, spettano al Segretario Comunale o, se nominato al Direttore Generale, ad eccezione di quelle che il presente Statuto conferisce ad altro organo nonché quelle per le quali sussista una incompatibilità derivante da una specifica attribuzione di competenza al Segretario Comunale da parte della legge. In quest'ultimo caso tali competenze sono attribuite al Capo dell'Amministrazione.

3. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge previsti dall'articolo 4, comma 4, della Legge 08 giugno 1990, n. 142.